

Interpretazione della normativa sulla preparazione al matrimonio

R.D. Pierangelo Pedretti

I canoni 1066-1067 e 1069, nel loro combinato disposto, enunciano, come noto, i molteplici aspetti per una cura pastorale da perseguire al fine di pervenire ad una valida e lecita celebrazione del matrimonio sacramentale. L'obbligatorietà dell'osservanza ed attuazione di tali principi generali ricade sui soggetti onerati che sono chiamati ad ammettere e assistere alle nozze.

La mia ricerca dottorale è relativa alla fase di ammissione dei nubendi ed, ed investe, quindi il can. 1067 e di questo, nel peculiare, l'esame degli sposi che la CEI ha regolamentato tramite un Decreto Generale (che ha valore di legge per la Chiesa *ex can. 29*) promulgato il 05.11.1990 ed entrato in vigore il 17.02.1991.

Prescindendo dalla formazione codificata e decretata, la quale ha una valenza giuridica contenutisticamente pregnante, si deve osservare che essa risiede in una positività giuridica che non può come ovvio, entrare nell'intimo della coscienza dei soggetti coinvolti nella vicenda del "prossimo" coniugio.

La Chiesa da sempre ha privilegiato un atteggiamento di estrema difesa dello *ius connubii*, avendo a cuore i diritti inviolabili dell'uomo.

Il contesto attuale, e vorrei dire ecclesiale, ci mostra, assai troppo frequentemente, che la difesa ad oltranza di tale diritto, non ha sortito gli effetti sperati.

Ciò, a mio modesto parere, deriva da un'interpretazione del contesto normativo di riferimento che, anche se non criticabile sulla linea esegetica, subisce gli influssi di una concezione del matrimonio che è veicolata dalla cultura (occidentale) predominante. Così, sostanzialmente, trattato come un "prodotto culturale" dell'attualità il mistero nuziale, supera e va oltre i suoi fondamenti naturali che sono precedenti e indisponibili all'uomo.

Diritto al matrimonio e diritto di libertà vengono collocati pertanto, su un piano paritetico dove, però, spesso la bilancia pende verso il secondo, il quale, a sua volta, sfocia frequentemente nell'arbitrio, svuotando di conseguenza, il primo (diritto al matrimonio) dei precetti cristiani, cioè allontanandolo dal disegno divino.

Circa il mio campo di indagine stavo riflettendo sul positivismo che permea i canoni 1066-1067. Positivismo che può far perdere di vista al parroco l'imprescindibilità della fede e dell'unione vitale con la Chiesa per accedere al sacramento del matrimonio.

Anche se i canoni, ovviamente non hanno questo fine, di fatto si è ingenerata una prassi positivista e rubricale nella fase applicativa. Nella stragrande maggioranza dei casi le indagini pre-matrimoniali si svolgono correttamente e rigorosamente (si applicano bene), ma il contesto secolarizzato in cui la Parrocchia opera toglie loro, quasi completamente, l'efficacia. De facto non si assicura più quell'"ordine giusto" della Chiesa

di cui parla il Papa. Io penso che il contesto in cui anche le scienze umane si muovono e di cui sono espressione non ci fornisca le risposte, ma ci obblighi a ripensare il rapporto fra la norma e la sua applicazione nell'attuale fase di crisi fideistica.

Anche i corsi di preparazione al matrimonio, in genere presuppongono la fede e la capacità di esprimere il consenso al vincolo indissolubile.

La realtà ci impone di partire da presupposti completamente diversi e di ripensare l'applicazione della norma in un percorso di iniziazione cristiana per adulti battezzati secolarizzati.